N. 432-1222-2467-2610-4513-C

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROPOSTA DI LEGGE

### APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 15 gennaio 2003 (v. stampato Senato n. 1930)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE, ACQUARONE, ADDUCE, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOATO, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARRA, CENNAMO, CHIANALE, CHITI, CIALENTE, MAURA COSSUTTA, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FOLENA, FRANCI, GAMBALE, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, KESSLER, LABATE, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MAGNOLFI, MANCINI, MANZINI, MARAN, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZARELLO, MEDURI, NESI, NIGRA, PANATTONI, PASETTO, PEN-NACCHI, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISCITELLO, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUZZANTE, SASSO, SQUEGLIA, TIDEI, TRUPIA, VIANELLO, VOLPINI, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO; AZZOLINI, ROCCHI, CIRO ALFANO, BON-DI, CATANOSO, CESARO, CICALA, COLUCCI, COSSA, COSTA, DI TEODORO, FON-TANA, GIGLI, LISI, FILIPPO MANCUSO, FRANCESCA MARTINI, NICOTRA, PAO-LETTI TANGHERONI, PARODI, PERROTTA, PITTELLI, RAVA, RICCIOTTI, RIVOLTA, ROSSO, SANDI, SANTORI, SANZA, SAVO, SCHERINI, SCHMIDT, TARANTINO, TARDITI, TESTONI, VERNETTI, ZACCHERA; ZANELLA, MILANESE, RIZZI, RUSSO SPENA, DANIELE GALLI, ZACCHERA, NUVOLI, COSTA, DI TEODORO, MAZZOCCHI, CRAXI, CARBONELLA, SANZA, LANDI DI CHIAVENNA, RIZZO, LUSETTI, SAVO, LENNA, SINISCALCHI, TONINO LODDO, CALZOLAIO, DAMIANI, SANDI, BOATO, LABATE, CHIAROMONTE, PASETTO, REDUZZI, ROTUNDO, ONNIS, COSSA, SCIAC-CA, TRUPIA, CIRIELLI, CAMO, MARAN, MOSELLA, PISA, FRIGATO, DIANA, GRI-GNAFFINI, DAMERI, GRILLINI, PANATTONI, D'AGRÒ, AMICI, POTENZA, WIDMANN, SANTINO ADAMO LODDO, VERNETTI, NIGRA, CENTO, BULGARELLI, GIGLI, MINNITI, ALBERTINI, CIMA, BURANI PROCACCINI, LUMIA, GRILLO, MARINI, OSTILLIO, VENDOLA, ANGIONI, VALPIANA, TAORMINA, PISTONE, BENVENUTO, GIULIETTI, ZANOTTI, CENNAMO, LOIERO, ANGIONI, BIONDI, BONITO, CARLUCCI, GAMBA, GROTTO, IANNUZZI, PATRIA; ZANELLA, CENTO, PECORARO SCANIO, BOATO, BULGARELLI, CIMA, LION

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 27 gennaio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 432-1222-2467-2610-B. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 4513, si veda il relativo stampato.

## MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 luglio 2003, con l'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini, De Paoli, Dalla Chiesa, Donati, Eufemi, Forcieri, Malan, Mancino, Mascioni, Pagliarulo, Peruzzotti, Peterlini, Piatti, Zancan, Vizzini, De Petris (42); Ripamonti (294); Ripamonti, Boco, Martone, Turroni, Zancan (302); Pace, Balboni, Antonio Battaglia, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Cozzolino, Paolo Danieli, De Corato, Demasi, Florino, Magnalbò, Mugnai, Salerno, Semeraro, Servello, Valditara, Zappacosta, Palombo, Pellicini, Luigi Bobbio, Meduri, Grillotti, Consolo (789); Chincarini, Vanzo, Paolo Franco, Agoni, Boldi, Corrado (926); Acciarini, Baio Dossi, Eufemi, Liguori, Vallone, Battisti (1118); Bucciero, Palombo, Menardi, Cozzolino, Mugnai, Delogu, Costa, Bonatesta, Salerno, Pace, Meduri, Balboni, Specchia, Manfredi, Morra, Semeraro, Tatò, Firrarello, De Corato, Ognibene, Nessa, Chincarini, Moncada Lo Giudice Di Monforte, D'ambrosio, Meleleo, Cherchi, Basile, Greco, Forlani, Tunis, Manunza, Gaburro, Bianconi, Asciutti, Luigi Bobbio, Pontone, Cirami, Ciccanti, Paolo Danieli, Servello, Collino, Alberti Casellati, Consolo, Tofani, Girfatti, Sambin, Demasi, Salini, Fabbri, Favaro, Cutrufo, Florino, Magnalbò, Mainardi, Trematerra, Zanoletti, Callegaro, Izzo, Bevilacqua, Danzi, Degennaro (1397); Bongiorno, Paolo Danieli, Pontone, Collino, Salerno, Semeraro, Bevilacqua, Florino, Luigi Bobbio, Magnalbò, Palombo, Pace, Massucco, Menardi (1445); Peruzzotti, Corrado, Brignone, Boldi, Monti, Pedrazzini, Agoni, Vanzo, Stiffoni, Paolo Franco, Pirovano, Moro (1541); Centaro, Boscetto, Cicolani, Passigli, Iervolino, Salerno, Bianconi, Zanoletti, Basile, Nessa, Maffioli, De Corato, Tunis, Cortiana, Meleleo, Gubetti, Falcier, Pianetta, Travaglia, Palombo, Ognibene, Pace, Paolo Danieli, Ponzo, Semeraro, Coletti, Toia, Baio Dossi, Demasi, Moncada Lo Giudice Di Monforte, Asciutti, Marino, Cavallaro, Antonio Battaglia, Luigi Bobbio, Andreotti, Izzo, Firrarello, Manfredi, Gentile, Magnalbò, De Paoli, Agoni, Brignone, D'Ambrosio, Specchia, Ruvolo, Morra, Borea, Pessina, Mainardi, Malan, Federici, Sanzarello, Fabbri, Piccioni, Florino, Giovanni Battaglia, Veraldi, Cirami, Peruzzotti, Paolo Brutti, Meduri, Valditara, Liguori (1542); Specchia, Zappacosta, Antonio Battaglia, Mulas (1554); Zancan, Specchia, Vallone, Manzella, Peterlini, Malentacchi, Pagliarulo, De Paoli, Donati, Tommaso Sodano, Dato, Malabarba, Peruzzotti, Tomassini, De Petris (1783)

Disposizioni a tutela degli animali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 luglio 2003

E

## PROPOSTA DI LEGGE

### n. 4513, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Nuove disposizioni in materia di maltrattamento degli animali

Presentata il 20 novembre 2003

(Relatore: **PERLINI**)

#### PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### La I Commissione.

esaminato il testo del progetto di legge n. 432-B recante norme sull'impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,

rilevato che la proposta di legge incide sulla materia « giurisdizione e norme processuali » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

ricordato il parere già espresso il 9 luglio 2003 nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura con il quale, attraverso la formulazione di una condizione, si chiedeva alla Commissione di riformulare in termini maggiormente tassativi la fattispecie penale del maltrattamento di animale,

preso atto dei chiarimenti intervenuti durante il dibattito in Assemblea nel corso della prima lettura alla Camera,

rilevato altresì che durante l'esame presso il Senato sono state apportate modifiche che hanno contribuito a specificare ulteriormente l'ambito applicativo della disciplina recata dal nuovo articolo 544-*ter* del codice penale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 29 luglio 2003).

#### La I Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge n. 432-B recante norme sull'impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente,

ribadito il parere espresso in data 29 luglio 2003 sul testo modificato dal Senato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 4 novembre 2003).

## PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 432-B e abb., recante « Disposizioni a tutela degli animali »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* all'articolo 6, comma 1, in materia di coordinamento interforze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare espresso riferimento agli articoli 6, 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b) al medesimo articolo, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un espresso riferimento alla necessità di sentire oltre ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute anche il Ministro della difesa, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno.

### PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 432-B e abb., recante « Disposizioni a tutela degli animali »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 19-quater, dopo la parola: « enti » siano aggiunte le seguenti: « che ne facciano richiesta »;

all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 19-quater, sia soppresso l'ultimo periodo;

all'articolo 5, comma 1, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere – come disponeva il testo approvato in prima lettura dalla Camera – la riassegnazione delle sole nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di specificare le finalità cui esse sono destinate.

(Parere espresso il 17 settembre 2003).

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 432-B e abb., recante « Disposizioni a tutela degli animali », esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire all'articolo 8, dopo il comma 1 il seguente:

« 1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione ».

(Parere espresso il 20 gennaio 2004).

#### PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 432-B, recante disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato; esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 30 luglio 2003).

La VI Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 432-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni a tutela degli animali; esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 4 novembre 2003).

#### PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni a tutela degli animali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 30 luglio 2003).

#### La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 432 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni a tutela degli animali, così come risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* all'articolo 3, capoverso « Art. 19-*ter* », si valuti l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo;
- b) si valuti l'opportunità di prevedere che, per lo svolgimento delle prove pratiche previste nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo 5, sia necessaria l'acquisizione del parere delle competenti autorità sanitarie locali.

(Parere espresso il 6 novembre 2003).

#### PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

#### La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del progetto di legge C. 432-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia;

considerato che:

da molti anni il Paese sta attendendo l'approvazione di un provvedimento legislativo organico a tutela degli animali, in qualità di esseri senzienti e portatori di diritti individuali;

la sempre più crescente e diffusa sensibilità in materia ha reso necessaria la revisione di norme legate ad una concezione ormai superata del rapporto con gli altri animali, tutelati non come titolari di diritti in quanto tali, ma solo per non urtare l'impressionabilità delle persone;

la nuova formulazione dell'articolo 727 del Codice Penale, approvata con la legge 22 novembre 1993, n. 473, ha rappresentato il primo importante passo nella direzione da seguire per restituire agli animali la giusta dignità;

pur se apprezzabili, i miglioramenti apportati dalla citata legge 473/93 sono da considerarsi ancora insufficienti ad interpretare il mutato approccio culturale nel rapporto con gli animali, in particolare per l'irrisolta questione dell'oggetto della tutela, che continua ad essere il sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova nei confronti degli animali e non l'animale in sé;

la presentazione delle proposte di modifica ed integrazione del codice penale in materia di tutela degli animali aveva il chiaro scopo di colmare le lacune della legislazione attuale in materia e di garantire agli altri esseri viventi la certezza della tutela giuridica;

rilevato come le norme in esame intervengano positivamente nell'individuazione di specifiche fattispecie di reato e nell'inasprimento di alcune sanzioni;

durante l'esame presso il Senato sono stati apportati cambiamenti al testo licenziato in prima lettura dalla Camera che riducono in modo significativo la portata della legge e ne hanno parzialmente svuotato la *ratio* che l'ha ispirata e l'efficacia in fase di applicazione;

in particolare, appare grave l'articolo aggiuntivo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale relativamente alle « leggi speciali in materia di animali », attraverso il quale si rischia di creare una inopportuna ambiguità della normativa sul maltrattamento, mentre sono necessarie norme chiare e stringenti, soprattutto per la tutela degli animali d'allevamento e degli animali selvatici;

un ulteriore elemento negativo deriva dall'intervenuta limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste alle sole fattispecie che riguardano gli animali d'affezione:

anche l'esame in seconda lettura nella Commissione giustizia della Camera ha prodotto ulteriori cambiamenti negativi del testo, tra cui la sostanziale esclusione dell'applicabilità delle norme alle manifestazioni storiche;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, la rubrica del nuovo titolo IX-BIS del codice penale sia modificata nel senso di sopprimere le parole « IL SENTIMENTO PER »;
- b) all'articolo 1, comma 3, nel testo dell'articolo 727 del codice penale siano reintrodotte le disposizioni soppresse dal Senato secondo cui: « In caso di recidiva la condanna importa l'interdizione dall'eser-

cizio dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale attività. Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio dell'attività, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale »;

- c) sempre all'articolo 1, comma 3, sia reintrodotto l'Art. 727-bis. - (Divieti relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario) soppresso dal Senato;
  - e con le seguenti osservazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, la formulazione dell'articolo 544quater, che vieta spettacoli e manifestazioni che comportano sevizie per gli animali sia modificata nel senso di inserire dopo le parole « per gli animali » le parole « ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi »;
- b) all'articolo 1, comma 3, secondo capoverso, la parola « e » è sostituita dalle parole « o comunque »;
- c) all'articolo 3, comma 1, sia soppresso il capoverso che inserisce l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;
  - d) all'articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
- 2. « La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali ».

### PARERI DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432-B e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni a tutela degli animali »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 31 luglio 2003).

#### La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 432-B e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni a tutela degli animali »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 8, comma 1, la destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie, specificando se tali entrate saranno attribuite, oltre che alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, anche alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi di polizia municipale e provinciale.

(Parere espresso il 6 novembre 2003).

Testo approvato dalla Camera dei deputati

GENAI

## Disposizioni a tutela degli animali.

#### ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente:

« TITOLO XII-BIS – DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

#### CAPO I – DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'IN-COLUMITÀ DEGLI ANI-MALI

ART. 623-ter. – (Uccisione di animali). Chiunque, per **fini di** crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

ART. 623-quater. – (Maltrattamento di animali). Chiunque, senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre mesi a

Testo modificato

dalla II Commissione

permanente del

Senato della Repubblica

## Disposizioni a tutela degli animali.

#### ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo **IX** del libro II del codice penale è inserito il seguente:

« TITOLO **IX**-BIS – DEI DE-LITTI CONTRO **IL SENTI-MENTO PER** GLI ANIMALI

ART. **544-bis.** – (Uccisione di animali). Chiunque, per crudeltà **o senza necessità**, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

ART. **544-ter.** – (Maltrattamento di animali). Chiunque, **per crudeltà o** senza necessità, **cagiona una lesione ad** un animale **ovvero** lo sottopone a sevizie o a comportamenti **o a** fatiche o **a** lavori insopportabili **per le sue** caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da **3.000** a **15.000** euro.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

#### ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Identico:

« TITOLO IX-BIS – DEI DE-LITTI CONTRO IL SENTI-MENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). Identico.

ART. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). Identico.

un anno o con la multa da 2.500 **euro** a 10.000 euro.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con mezzi particolarmente dolorosi.

V. capoverso Art. 623-octies, primo comma.

ART. 623-quinquies. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli, manifestazioni, giochi o feste che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

V. capoverso Art. 623-octies, secondo comma.

ART. 623-sexies. – (Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organiz-

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Soppresso.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

544-quater. ART. (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche stessi è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

ART. **544-quinquies.** – (Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che posso-

ART. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

Identico.

ART. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali). Identico.

za, promuove o dirige combattimenti clandestini competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo.

La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma partecipano o assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

V. capoverso Art. 623-octies, terzo comma.

V. secondo comma del presente capoverso.

V. primo comma, secondo periodo, del presente capoverso.

no metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da **uno** a **tre** anni e con la multa da **50.000** a **160.000** euro.

V. terzo comma.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

V. numero 3) del presente capoverso.

- 1) se **le predette** attività **sono compiute in con- corso con** minorenni **o da**persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclu-

I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 80.000 euro.

Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 **euro** a 25.000 euro.

ART. 623-septies. – (Divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce). Chiunque importa, detiene o utilizza, ai fini del commercio, pelli o pellicce di cani o gatti è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

#### CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 623-octies. – (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli 623-quater, 623-quinquies e 623-sexies, la pena è aumentata fino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.

Nei casi previsti dagli articoli 623-quinquies e 623-sexies, la pena è aumentata fino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarsione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

V. articolo 2.

V. capoverso Art. 544-ter, terzo comma.

V. capoverso Art. 544-quater, secondo comma.

ne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.

Nei casi previsti dagli articoli 623-quinquies e 623-sexies, la pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.

ART. 623-nonies. – (Pene accessorie). In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quinquies e 623-sexies, è ordinata la confisca, di cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quater, 623-quinquies e 623-sexies è disposta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e. in caso di recidiva ovvero qualora dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività ».

2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica:

« SEZIONE I-BIS – DELLE CONTRAVVENZIONI CON-CERNENTI GLI ANIMALI ». V. secondo comma, numero 1), del presente capoverso.

ART. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime ».

Soppresso.

Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie). Identico ».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 727. – (Detenzione illecita e abbandono di animali). Chiunque detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

V. primo comma del presente capoverso.

In caso di recidiva la condanna importa l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale attività.

Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio dell'attività, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

ART. 727-bis. – (Divieti relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario). Chiunque produce, importa, esporta, acquista o espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti

- 2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « è punito » sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».
- 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 727. – (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze ».

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

2. Identico.

3. Identico:

« Art. 727. – (Abbandono di animali). Identico.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, **e** produttive di gravi sofferenze ».

scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

I divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi e alle istituzioni scientifiche ».

#### **ART. 2.**

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

«f-ter) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-sexies, primo comma, del codice penale ».

V. articolo 1, capoverso Art. 623-septies.

Soppresso.

ART. 2.

(Divieto di **utilizzo a fini commerciali di** pelli **e** pellicce).

1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercia-

ART. 2.

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce).

Identico.

lizzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

- 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
- 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

ART. 3.

(Obblighi dei medici veterinari).

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
- 2. In caso di ritardo, si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro.

Soppresso.

**Art. 3.** 

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale).

- 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
- « ART. 19-ter. (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si appli-

ART. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale).

1. Identico:

« ART. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si appli-

cano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

V. articolo 6.

Art. 19-quater. – (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute. adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato ».

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gen-

cano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

ART. 19-quater. – (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ».

2. Identico.

ART. 4.

(Norme di coordinamento).

Identico.

naio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: « ai sensi dell'articolo 727 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro ».

- 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
- 3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 1 è abrogato;
- b) all'articolo 2, lettera a), le parole: « dell'articolo 491 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice »;
- c) all'articolo 8, le parole: « dell'articolo 491 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 727 ».

# Art. 4. (Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere intesa tra loro, sentiti le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 e gli ordini provinciali dei medici veterinari, lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali rispetto dei medesimi.

#### Art. **5.**

(Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

### Art. 5.

(Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

#### ART. 5.

(Vigilanza).

- 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
- La vigilanza rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

#### ART. 6.

(Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).

1. Gli animali per i quali si è proceduto al sequestro

#### Art. **6**.

(Vigilanza).

- 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
- 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
  - 3. Identico.

V. articolo 3, capoverso Art. 19-quater.

#### Art. 6.

(Vigilanza).

1. Identico.

La vigilanza rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

#### 3. Identico.

o è stata ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 623-nonies del codice penale sono affidati alle associazioni o agli enti eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli animali sequestrati o confiscati potranno rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali medesimi.

#### ART. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni).

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della presente legge perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

#### ART. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Le **nuove o maggiori** entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsio-

#### Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni).

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

#### ART. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero

#### ART. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni).

Identico.

#### ART. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero

ne del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 6.

- 2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
- 3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

della salute e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.

Soppresso.

2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

#### ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

- 2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
  - 3. Identico.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

Identico.



€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica

\*14PDL0056070\*